

Il ricorso al tribunale per i Minorenni per innescare processi di cambiamento

di M. Valeria Cipolloni

Premessa

La tematica della tutela minorile è da qualche anno al centro di riflessione e di accesi dibattiti che coinvolgono numerose discipline, ciascuna delle quali abbraccia svariate ideologie e pratiche, differenti criteri disciplinari ed etiche professionali. Per tali ragioni, il concetto di 'tutela del minore' è soggetto ad una varietà di letture che risentono delle angolature sotto le quali lo si considera e delle specifiche caratteristiche culturali dei contesti nei quali viene preso in esame.

I servizi pubblici non fanno eccezione alla regola, ovviamente: anche qui le leggi e le norme che sostanziano il concetto di tutela minorile sono soggette a numerose interpretazioni dalle quali discendono, sul piano tecnico, differenti modalità applicative.

Dal loro particolare punto di osservazione gli operatori dei servizi cercano di chiarirsi tanto le funzioni da espletare (del resto ben definite dalle norme giuridico-istituzionali), quanto, e soprattutto, le metodiche da adottare per espletarle compiutamente. Il problema della tutela del minore, nell'ottica dei servizi, non consiste dunque nel 'che fare', ma piuttosto nel 'come fare' perché le attività di protezione dei minori risultino efficaci. Va detto che sciogliere questo nodo non sempre è facile poiché la collaborazione con la magistratura - indispensabile in questi casi - impone notevoli variazioni al 'tradizionale' ruolo dell'operatore: cambiano i suoi poteri nel rapporto con l'utente e le

* *Presentato dall'Istituto di Sociologia.*

stesse modalità del suo lavoro saranno diverse rispetto ai consueti contesti di aiuto in cui egli è abituato a muoversi.

1. Le funzioni del servizio pubblico a tutela del minore

Secondo quanto è previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dei minori e/o di protezione dei soggetti deboli, le circostanze in cui un servizio per l'infanzia entra in contatto con il magistrato (minorile ed ordinario) attengono numerose categorie di problemi.

L'esercizio della vigilanza e della tutela sui minori può dispiegarsi in molteplici forme. Vediamo, in dettaglio, quali rapporti i servizi per l'infanzia intrattengono con la magistratura ed in quali ambiti d'intervento: (a) con la Procura minorile per le prime segnalazioni di abbandono, di inadeguatezza genitoriale o di rischio grave del bambino, oltreché per le condotte minorili devianti; (b) con il Tribunale per i Minorenni, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo dei comportamenti genitoriali rischiosi o dannosi per il minore, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti di tutela; (c) con il giudice tutelare riguardo agli affidi (eterofamiliari e preadottivi) e nei casi di decadenza della potestà; (d) con il Tribunale ordinario per le procedure di separazione e, in sede penale, (e) per i procedimenti nel maltrattamento, abuso o altra tipologia di reati commessi a danno di minorenni.

Crede che questa pur semplice elencazione offra un'idea immediata della complessità delle funzioni di competenza del servizio pubblico. Inoltre, l'espletamento di tali funzioni prevede che gli operatori instaurino rapporti con le figure giuridico-istituzionali che concorrono ad esercitare la potestà sul minore (genitori, Tribunale per i Minorenni, giudice tutelare, tutore, operatori dei servizi, educatori delle comunità, famiglia affidataria). Infine, il quadro può arricchirsi di ulteriori elementi qualora si pensi a quanto le problematiche psicologiche e sociali afferenti ai servizi di territorio siano numerose e varie sul piano clinico. Tra queste, non poche rivestono interesse giuridico e debbono quindi attivare il sistema di protezione e di tutela del bambino. L'affrontarle richiede un profondo cambiamento del ruolo degli operatori e mette in discussione l'uso e l'efficacia dei loro strumenti tecnici.

Vediamo quindi in che modo le procedure di tutela possono sovvertire le regole delle pratiche terapeutiche e minare l'idea che gli operatori nutrono comunemente sul loro mandato tecnico.

2. Le funzioni di aiuto e di controllo dei servizi

Di solito il rapporto dei servizi per l'infanzia con la famiglia in difficoltà nasce in un contesto, terapeutico o assistenziale, che è predefinito 'spontaneo', all'interno del quale una persona è legittimata a chiedere e ad ottenere aiuto per sé in quanto genitore, per il proprio nucleo familiare e/o per il proprio figlio. L'operatore sa di dover prestare al più presto l'aiuto richiesto, stabilendo un rapporto con la persona che ha avanzato la domanda e che in tal modo diventa il 'suo' utente.

La sequenza descritta non pone alcun problema fin quando la valutazione che l'utente e l'operatore danno del problema in esame coincide e tra loro si instaura un produttivo rapporto di collaborazione per trovare una soluzione.

Può accadere però che - agli esordi o nel corso della relazione - emergano evidenze che inducono dubbi circa la competenza o la responsabilità dell'utente adulto nei confronti del figlio minore coinvolto nel problema. In simili casi sarebbe necessario che l'operatore spostasse immediatamente il fuoco dell'attenzione dal problema dell'adulto alla tutela del bambino. Può invece accadere che l'operatore insista ugualmente, e anche molto a lungo, nel ricercare un improbabile rapporto di collaborazione e di intesa con il proprio utente, relegando il bambino sullo sfondo.

In tal modo, nel momento in cui diventa necessario inserire nella relazione l'istanza giuridica ed attivare davvero il sistema di protezione del minore, iniziano ad evidenziarsi i limiti e le difficoltà generate da una presa in carico troppo frettolosa e dagli obiettivi policentrici o indifferenziati.

Poiché, come è noto, la famiglia che presenta gravi disfunzioni sul piano genitoriale risponde molto difficilmente a trattamenti fondati sul 'principio dell'adesione e del consenso' (principio su cui si basa il lavoro clinico e comunemente ritenuto condizione vitale ai fini di uno spontaneo e costruttivo rapporto di aiuto) l'operatore finisce ben presto per essere costretto ad as-

sumere un atteggiamento che oscilla, in modo contraddittorio e confuso, tra l'insistenza ad occuparsi delle difficoltà personali del genitore e la necessità di esercitare un controllo sulle di lui condotte che appaiono inadeguate, rischiose o lesive per il bambino. In tal modo, minimizzando i rischi e la sofferenza di quest'ultimo, l'operatore finisce per venir meno ai propri obblighi di tutela.

Quando il compito primario di tutelare il bambino non è ben chiaro, infatti, gli atti terapeutici vengono artatamente distinti e separati dalla ben più complessa articolazione dei compiti di istituto. In simili casi pare ingenerarsi una sorta di 'confusione funzionale', spesso dovuta a disinformazione. Il modello deontologico prevalente tra gli operatori, caratteristico della pratica professionale privata, viene trasferito *tout court* nel contesto pubblico ed entra in collisione, oscurandola, con la 'deontologia' istituzionale. Da tale confusione sembra discendere la dicotomia, che a molti appare insanabile, tra il dovere di 'curare' una persona identificata come paziente (tipicamente il genitore inadempiente) ed il 'prendersi cura' di una situazione familiare complessivamente disfunzionale all'interno della quale bisogna privilegiare, invece, la tutela del bambino.

In tali prese in carico confuse, prive di progettualità specifica e più che altro reattive alle crisi familiari ricorrenti, l'operatore finisce per barcamenarsi tra gli interessi confliggenti del bambino e dei genitori, perdendo ogni reale potere terapeutico sull'uno e sugli altri ed esercitando su ciascuno di essi un controllo poco più che formale e dunque inutile, oltreché spiacevole.

In simili frangenti gli operatori, pur rivolgendosi al Tribunale per i minorenni, tendono a ritenere che l'ingresso dell'istanza giuridica nella gestione del caso problematico non abbia altra utilità se non quella di aiutarli a contenere l'insubordinazione della famiglia ed a vincerne le resistenze nel lasciarsi aiutare convenientemente. È infatti convinzione diffusa che il giudice debba esercitare una funzione di controllo, mentre ai tecnici compete quella di aiuto.

Ad un più attento esame si può cogliere come entrambe le funzioni appartengano invece ad entrambi i soggetti istituzionali. Ad esempio, allorché i servizi segnalano una situazione critica al Tribunale per i Minorenni, essi esprimono di fatto un giudizio sulle forme dell'inadeguatezza genitoriale e sull'entità del

rischio o del danno minorile a questa correlato, esercitando in tal modo – pur nell'ambito delle proprie funzioni diagnostico-terapeutiche – anche una concreta azione di controllo. Similmente il Tribunale, nel sottoporre a vigilanza la famiglia in crisi, ne persegue di fatto il recupero poiché promuove e garantisce un contesto in cui potranno più agevolmente venire iscritti e legittimati gli interventi sociali e terapeutici anche, e soprattutto, quando la famiglia li ricusa.

Giudici ed operatori, dunque, seppure in differenti ruoli, esercitano di fatto entrambe le funzioni di controllo e di aiuto, pur modulandole ovviamente in modo diverso, in relazione alle rispettive competenze. Infine, è indubbio che tanto l'istanza giuridica quanto quella socio-psicologica tendono al medesimo obiettivo di recupero del sistema familiare la cui disfunzionalità lede o mette a repentaglio l'armonico sviluppo psicofisico del bambino.

La compatibilità tra risvolti giuridici e clinico-sociali della tutela minorile si rivela dunque molto maggiore di quel che comunemente si tende a ritenere ed il coinvolgimento del Tribunale per i minorenni nei casi di rischio o di danno del bambino si rivela di ben altro spessore ed utilità che il semplice esercizio di controllo.

Quando i tentativi degli operatori di convincere la famiglia a lasciarsi aiutare 'spontaneamente' risultano tanto più fallimentari quanto più reiterati; quando la famiglia trova il controllo insopportabile, l'aiuto indesiderabile ed incomprensibile se non prestato alle proprie condizioni o, infine, percepisce come arbitrario l'intervento dei servizi, allora il ricorso dei servizi al Tribunale per i Minorenni – ben lungi da rappresentare un ostacolo al trattamento – può configurarsi come specifica risorsa dell'agire terapeutico.

3. Il ricorso al Tribunale per i Minorenni

Il ricorso dei servizi al Tribunale per i Minorenni è dunque finalizzato, primariamente, a tutelare il bambino nel modo più conveniente, la qual cosa implica che su questi venga posto e si mantenga saldamente il fuoco dell'intervento. Così, in presenza di un grave rischio o di un danno evidente subito dal bambino,

l'intervento del giudice consente ai servizi di strutturare un progetto di intervento che tutela il minore e di agire, contestualmente, sui comportamenti genitoriali inadeguati o dannosi per il figlio.

Da questa premessa discende che, nell'esercizio della tutela, occorre allargare il campo dell'attenzione clinica e presceglierne l'oggetto: il bambino. Ciò comporta l'individuazione di metodiche di intervento che abbiano un ampio respiro e che siano capaci di fronteggiare la complessità di situazioni caratterizzate da numerosi loro elementi costitutivi – giuridici, sociali, clinici – ma anche intrise di molta sofferenza.

4. *Una metodica di intervento*

Cercherò ora di accennare in breve ad alcuni dei procedimenti che si fondano sui criteri e sulle considerazioni fin qui esposti, i cui cardini sono stati definiti attraverso il trattamento delle famiglie maltrattanti afferenti al C.B.M. di Milano ed in seguito messi a punto, nei servizi di Ferrara in cui opero, per il trattamento di famiglie multiproblematiche croniche.

La metodica a cui farò riferimento cerca di tener conto dei numerosi risvolti tecnico-operativi impliciti nel concetto di tutela. Tale concetto, calato in una realtà complessa quale quella territoriale, deve poter assolvere, come si è detto, al doppio compito (a) di vigilanza e protezione del bambino dall'ambiente che lo circonda e che in qualche modo risulta per lui rischioso o lesivo e (b) di cura e recupero dello stesso ambiente di vita e dei legami significativi che al minore hanno nuociuto o che rischiano di nuocergli. In altri termini questo modo di lavorare cerca di coniugare armonicamente le funzioni di controllo sociale richieste dalle leggi e quelle di aiuto alle quali l'ente pubblico è comunque preposto.

Tali funzioni sono prevedibili per tutte le problematiche socio-psicologiche di interesse giuridico-istituzionale. In particolare, se da una parte tutelare un minore significa proteggerlo da rischi e da danni, dall'altra si rende necessario lavorare perché la famiglia in difficoltà sia liberata ragionevolmente dalle disfunzionalità che hanno messo a repentaglio il corretto sviluppo o addirittura l'incolumità del bambino e per riappropriarsi dei

propri compiti di cura e di educazione dei figli ogni volta che sia possibile.

Il fulcro della metodica consiste nell'aver introdotto il ricorso al Tribunale per i minorenni in tutti quei casi in cui (a) il rischio per il bambino, (b) il comportamento gravemente e reiteramente inadeguato dei genitori, (c) la mancanza di adesione costruttiva all'intervento di aiuto richiedono un contesto ben chiaro e strutturato per operare un intervento di valutazione sulla recuperabilità della famiglia, subito dopo aver accertato il danno subito dal minore e prima di impostare un eventuale trattamento.

Poiché, come si è detto, i servizi pubblici espletano numerose funzioni, gli operatori debbono discriminare con molta attenzione, già all'atto della prima richiesta che viene loro rivolta, a quale tipo di compito stanno per dedicarsi: il vaglio attento degli elementi problematici della situazione all'esame deve poter definire tanto la natura del problema quanto il ruolo e la funzione che gli operatori rivestiranno, di conseguenza, nella vicenda.

Ben diverse saranno le procedure da seguire nel caso che la famiglia che richiede un intervento esprima preoccupazione per le difficoltà del figlio, comportandosi in modo coerente e congruo alla propria richiesta o se essa invece tenderà ad occultare la propria inadeguatezza, a minimizzare il disagio del bambino, a ricusare le proprie responsabilità genitoriali o a delegarle progressivamente al servizio. Nei primi passi dell'indagine sul problema occorrerà correlare strettamente lo stato di disagio del bambino alla condotta dei suoi genitori, ad evitare che scattino gli automatismi assistenziali e terapeutici che inducono a scotomizzare i segnali di allarme anche quando appaiono evidenti. In sintesi, nel primo approccio col richiedente bisogna verificare se le condotte della famiglia si collochino o meno nell'ampio spettro dei comportamenti parentali socialmente ammessi e culturalmente validati.

Qualora risulti che il bambino mostra segni di malessere o di sofferenza cui la famiglia non attribuisce sufficiente importanza - negandoli, occultandoli, minimizzandoli -, quando i genitori tendono ad assumere condotte parentali inadeguate o insufficientemente protettive verso il figlio, rifiutando la propria responsabilità o delegando le proprie competenze, si impone senz'altro l'intervento della magistratura minorile. A seguito della

segnalazione al Tribunale per i Minorenni, il magistrato e gli operatori dovranno agire di concerto per valutare il peso della responsabilità dei genitori nella determinazione del rischio o del danno subito dal bambino, per contenere e modificare la condotta pregiudizievole della famiglia e per proteggere il minore. Gli operatori, su mandato del giudice, compiranno quindi una serie di azioni finalizzate ad indirizzare attivamente la famiglia verso un cambiamento che questa può non sapere, potere o voler perseguire in un contesto spontaneo, ma che invece può essere più agevolmente ottenuto in un contesto di coazione giuridica.

Il contesto giudiziario – che prende forma allorché il giudice riceve una segnalazione dai servizi e dispone che si intervenga sulla situazione critica – ridefinisce i rispettivi ruoli del magistrato e degli operatori e specifica la tipologia degli obiettivi che questi ultimi sono legittimati/obbligati a perseguire, coerentemente al provvedimento emanato. In tal modo viene a determinarsi un sostanziale cambiamento nel ruolo degli operatori, i quali dovranno agire il proprio mandato tecnico in modo congruente e coerente alle indicazioni del giudice. Ciò avverrà attraverso la modulazione dell'aiuto e del controllo, a seconda delle risposte della famiglia.

Ben altrimenti avviene, come s'è detto, quando la segnalazione dei genitori inadempienti ed insubordinati sottende una sorta di intento degli operatori a 'restituire' al giudice un caso intrattabile, o a farsi delegare una parte dei suoi poteri di coercizione per recuperare il controllo su una situazione sfuggente o infine a 'punire' dei genitori recalcitranti al trattamento. In simili eventualità è evidente che l'interesse del bambino viene relegato sullo sfondo, mentre rimbalza in primo piano la relazione fallimentare che intercorre tra gli operatori e la famiglia che si mostra ostile o sfuggente al trattamento.

In un contesto d'intervento correttamente 'co-costruito' dal Tribunale per i minorenni e dai servizi si evidenzia invece la reciprocità della relazione tra le due istanze che, nel rispetto della gerarchia e nella compatibilità delle rispettive funzioni, rende possibile perseguire il comune obiettivo della protezione del bambino, della valutazione della famiglia ed infine dell'eventuale recupero di quest'ultima.

Anche la mancanza di motivazione della famiglia a correg-

gere la propria condotta inadeguata – cui fa da contraltare l'impotenza dell'operatore a definire un *setting* contrattato chiaramente – viene in certo qual modo vicariata dal decreto del Tribunale che ricompone le divaricazioni tra l'interesse del bambino e quello dei genitori, e indirizza gli operatori nella mediazione tra funzioni di aiuto e di controllo.

La valutazione della famiglia è il primo passo del lavoro successivo all'emanazione del decreto ed è tesa a saggiare come ciascun membro del nucleo familiare reagisce al nuovo contesto prescrittivo, alle indicazioni ed all'aiuto che gli operatori offrono in relazione agli specifici comportamenti inadeguati o lesivi nei confronti dei figli.

In seguito all'accertamento del rischio in cui versa il bambino o del danno da lui subito, il concetto di valutazione risulta ben chiaro alla famiglia in difficoltà. I genitori possono ben comprendere che il magistrato, per il tramite degli operatori, richiede che vengano acquisite informazioni pertinenti sulle loro condotte inadeguate e sulla loro volontà e capacità di mettere in atto un comportamento parentale accettabile in sostituzione di quello risultato rischioso o lesivo per il figlio.

Se e quando, nel corso della valutazione, i genitori riescano a concordare con gli operatori anche su un solo comportamento inadeguato, convengano che tale comportamento nei confronti dei figli è un'espressione delle loro difficoltà ed ammettano di aver bisogno di aiuto si potranno sciogliere le prime riserve sulla possibilità di iniziare il trattamento.

In caso di prognosi positiva gli operatori potranno predisporre i percorsi tecnici da compiere nei tempi stabiliti per indirizzare concretamente le risorse di cui la famiglia dispone e per sostenere adeguatamente gli sforzi che essa compirà per poter riaccogliere il figlio.

6. *Un esempio*

Il caso che segue cercherà di illustrare concretamente alcuni dei passaggi sopra esposti: una relazione operatori/utenti, in un primo tempo impostata su un piano genericamente 'assistenziale', una volta delimitata entro un contesto di 'coazione giuridica', torna ad essere chiaramente finalizzata alla tutela del

bambino. In tal modo si rende possibile il lavoro di valutazione e il parziale recupero della famiglia.

Giovanna e Paolo hanno due figlie di 5 e 7 anni. I coniugi sono in carico ai servizi da molto tempo e ricercano attivamente l'appoggio e la guida degli operatori pur non seguendo mai le indicazioni che vengono loro impartite per la cura della casa e delle bambine. La coppia vive infatti nel più caotico disordine e nella sporcizia e anche le bambine sono trascurate nell'igiene della persona e nell'educazione. Per lungo tempo i servizi elargiscono aiuto e sostegno alla famiglia, quasi abituandosi alla inettitudine dei coniugi, entrambi provati da una lunga istituzionalizzazione patita nell'infanzia e da rapporti familiari frustranti ed insoddisfacenti.

Malgrado Paolo e Giovanna ricevano aiuti da tutti (la loro casa è sommersa da mucchi di indumenti, provviste alimentari, oggetti di ogni tipo avuti dai benefattori e dai servizi), i loro 'averi' giacciono nella sporcizia e spesso non sono neppure fruiti. Ovviamente, quanto più la situazione deteriora tanto più essa sfida la volontà di tutti di aiutare. In questa *escalation* di bisogni e di aiuti Paolo e Giovanna si mostrano soddisfattissimi di essere al centro dell'attenzione, mentre le figlie appaiono sempre più trascurate e sofferenti. Benché ripetutamente sollecitati dai servizi, i due genitori non modificano il loro comportamento passivo nei confronti delle piccole, come se il mostrare una qualche competenza o abilità potesse far loro perdere la compassione e le attenzioni dei 'benefattori'. Messi alle strette dall'assistente sociale, i coniugi finiscono per perdere gradatamente (ma solo verso di lei!) il consueto atteggiamento abulico ed iniziano a negare attivamente le manifestazioni di disagio delle bambine e ad opporsi apertamente, con mille pretesti, alle richieste ed ai consigli tesi a far loro assumere un comportamento più adeguato all'età ed alle esigenze delle figlie.

Col passare del tempo le bambine mostrano di risentire sempre più della trascuratezza dei genitori e soprattutto della mancanza di sostegno empatico da parte della madre, come si desume dalla loro condotta scolastica e da numerosi altri segni di malessere. Malgrado tutto, i genitori perseverano nel negare ostinatamente il pur evidente stato di trascuratezza ed il crescente stato di sofferenza delle piccole.

Il caso viene finalmente segnalato al Tribunale per i Minorenni che affida le bambine ai servizi, attribuendo a questi ultimi dei compiti di vigilanza e la facoltà di impartire prescrizioni educative ad entrambi i genitori.

Il provvedimento del giudice cambia, con ogni evidenza, il contesto di aiuto assistenziale in cui i coniugi ed i servizi hanno intrattenuto, per anni un rapporto 'spontaneo', trasformandolo in un contesto di 'coazione giuridica' che impone agli operatori ed alla famiglia di 'cooperare' nella direzione indicata dal magistrato, tesa a tutelare le bambine dallo stato di disagio in cui versano ed a rimuoverne, se possibile, le cause. Lo stesso provvedimento consente finalmente agli operatori di avviare la valutazione della situazione familiare entro una cornice prescrittiva che la famiglia aveva sempre rifiutato nell'ambito del contesto di aiuto assistenziale.

Nonostante il provvedimento, i genitori perseverano, nel corso della valutazione, in un atteggiamento trascurato ed irresponsabile nei confronti delle bambine e sfuggente rispetto ai servizi.

Gli operatori, in considerazione delle sempre più evidenti difficoltà delle piccole, decidono di sottoporle ad alcuni esami psicodiagnostici per meglio valutare gli esiti, sul loro sviluppo, dei comportamenti inadeguati dei genitori e della catastrofica situazione ambientale.

In un primo tempo, in assenza del provvedimento del magistrato, avevano esitato circa l'opportunità di attuare tale iniziativa ma - ormai legittimati anche formalmente ad approfondire le informazioni sulle condizioni psicologiche delle bambine e sugli eventuali danni evolutivi subiti nel loro disastroso contesto di vita - decidono di procedere in tal senso.

I genitori non si oppongono comunque alla proposta sia per la lunga abitudine a delegare ogni problema familiare e personale ai servizi sia nella convinzione che il lavoro sulle bambine non comporti alcun impegno da parte loro.

Nel corso della psicodiagnosi e dei colloqui con lo psicologo emergono dubbi allarmanti circa la condotta del padre nei confronti delle figlie. Cauti ma rapidi e puntuali approfondimenti consentono alle bambine di confessare agli operatori che egli, da qualche tempo, compie atti di libidine su di loro. Le bambine

vengono immediatamente allontanate e collocate in luogo protetto unitamente alla madre.

Nel proseguimento della valutazione dei genitori, stavolta alla luce di eventi assai più drammatici della precedente pur grave trascuratezza, emerge l'irrecuperabilità del padre al rapporto con le figlie ma anche la possibilità di procedere al trattamento della madre che lentamente inizia a prendere le distanze dal marito ed a riaccostarsi alle bambine, che nel frattempo vengono collocate in affidamento familiare.

Mi pare che la situazione esposta metta ben in evidenza come, nel caso di palese disagio del minore e della tendenza della famiglia a reiterare i propri comportamenti inadeguati, il ricorso al Tribunale per i Minorenni consenta di imprimere una svolta a lunghe consuetudini assistenziali. Queste, infatti, oltreché mantenere i minori in situazioni di trascuratezza e di rischio possono evolvere, come nel caso descritto, in vero e proprio danno.

Una volta fatta la segnalazione, il mandato che il Tribunale ha conferito ai servizi ha consentito a questi ultimi di agire in un contesto di coazione giuridica ben definito e regolamentato dall'istanza superiore incarnata dal giudice. All'interno di tale contesto è stato possibile tutelare le bambine e mettere la madre in condizione di riconoscere i propri limiti e di porvi rimedio in un lasso di tempo definito, in conformità ai diritti ed alle esigenze delle figlie.

Una volta chiariti il contesto 'coatto' e le ragioni della vigilanza o della tutela, gli operatori hanno potuto finalmente predisporre un progetto costruttivo.

Il mandato di esercitare una vigilanza sulle minori, pur in assenza dell'adesione spontanea dei genitori, ha permesso agli operatori di:

(a) mettere 'ufficialmente' in evidenza lo stato di trascuratezza delle bambine;

(b) avviare una prima valutazione sulle risorse dei genitori;

(c) formulare una diagnosi strutturata sul livello e sulle cause di sofferenza delle bambine.

L'accertamento di un danno più grave del previsto ha in seguito consentito di:

(d) tutelare convenientemente le piccole, allontanandole da casa, e di progettare ed attuare un adeguato trattamento;

- (e) concludere la valutazione della coppia;
- (f) avviare il trattamento del genitore recuperabile in vista del futuro ritorno a casa delle bambine.

Bibliografia essenziale

- M. Azzoni et al., *La presa in carico coatta dei casi di maltrattamento dei bambini in famiglia*, in «Le prospettive relazioni nelle istituzioni e nei servizi territoriali», a cura di S. Lupoi, A. De Francisci, C. Angiolari, Milano, Masson 1985.
- T. Bertotti, *La presa in carico e le funzioni dell'assistente sociale*, in *La tutela del minore*, a cura di D. Ghezzi e F. Vadilonga, Milano, Raffaello Cortina Editore 1996.
- M.V. Cipolloni, *Il settore psicosociale della USL di Ferrara*, in *La tutela del minore*, a cura di D. Ghezzi e F. Vadilonga, Milano, Raffaello Cortina Editore 1996.
- S. Cirillo, M.V. Cipolloni, *L'assistente sociale ruba i bambini?*, Milano, Raffaello Cortina Editore 1994.
- S. Cirillo, P. Di Blasio, *La famiglia maltrattante. Diagnosi e terapia*, Milano, Raffaello Cortina Editore 1989.
- M. Lerma, *Metodo e tecniche del processo di aiuto*, Roma, Astrolabio 1992.
- M. Malagoli Togliatti, *Commento*, «Ecologia della mente» IV(8), pp. 98-100.
- A. Pinna, *Un nuovo ruolo dell'Ente Locale nella tutela dei minori*, «Il diritto di famiglia» 3, 1993, pp. 733-746.
- L. Sacchetti, *Il diritto minorile e dei servizi sociali*, Rimini, Maggioli 1984.
- F. Vadilonga, *Lo psicologo e la valutazione*, in *La tutela del minore*, a cura di D. Ghezzi e F. Vadilonga, Milano, Raffaello Cortina Editore 1996.

